



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito "CNEL"), con sede a Roma viale David Lubin, 2, codice fiscale 80198830582, nella persona del Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica e gli effetti del presente Accordo presso la sede del Consiglio,

e

l'"Associazione Italiana per lo Sviluppo dell'Economia Circolare" (di seguito, in forma abbreviata, "AISEC"), Ente Terzo Settore, con sede a Roma, via Casal Monferrato 2/c 00182, codice fiscale 97840190587, nella persona della dott.ssa Eleonora Rizzuto, domiciliata per la carica e gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'Associazione;

premessi che

- il CNEL è Organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza al Parlamento, al Governo e alle Regioni e contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale, compiendo studi ed esprimendo pareri, valutazioni e proposte su documenti e atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- il CNEL è Organo di natura rappresentativa, di analisi e di confronto tra le forze sociali ed esperti nelle materie economiche e sociali;
- il CNEL ha istituito una Commissione (II) Politiche sociali e Sviluppo sostenibile nel cui ambito di competenza rientrano, fra le altre, le tematiche concernenti lo sviluppo sostenibile e che in più occasioni ha indicato l'esigenza della messa a punto di una strategia nazionale implicante la necessità di un più adeguato coordinamento tra i diversi livelli istituzionali che incidono sulla regolazione della materia, alla luce del quadro costituzionale vigente;
- L'AISEC persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone il seguente scopo: sostenere un cambiamento strutturale dell'attuale modello economico e incentivare la transizione verso una società

efficiente dal punto di vista delle risorse in un sistema economico che tenga conto della limitatezza delle risorse naturali e sia fondato sull'eco-efficienza, sugli investimenti in tecnologie a basso impatto ambientale e sulla solidarietà e responsabilità sociale. Elemento costitutivo dell'Associazione è la ricerca e la promozione sistematica dell'economia circolare, quale paradigma economico in grado di contribuire al miglioramento della qualità di vita della collettività nel lungo periodo in termini di prosperità, maggiore competitività, inclusività, salute, benessere, creazione di posti di lavoro, miglioramento della sicurezza e dell'approvvigionamento delle risorse;

- Al fine di realizzare le finalità sopra indicate, l'AISEC svolge in via principale le attività di interesse generale, di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, dettagliatamente descritte nell'Art. 4 del proprio Statuto - che si allega in copia al presente Protocollo - che contempla altresì, per il perseguimento dei propri scopi, la possibilità per l'Associazione di aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

considerato che

- il CNEL e l'AISEC - anche alla luce dell'importanza dell'iniziativa di dibattito intorno alla creazione del Tecnopolo di Taranto, in occasione dell'evento: "*Il Tecnopolo del Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile: un'opportunità per il sistema Paese*", svoltosi presso il CNEL il 16 dicembre 2020 - hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, con particolare riguardo agli ambiti di attività di comune interesse;
- la suddetta collaborazione può estrinsecarsi attraverso l'assunzione di comuni iniziative di promozione e organizzazione di riunioni, convegni, incontri tematici, seminari di approfondimento, di analisi e di studio, anche nell'ambito dei rapporti predisposti dal CNEL ai sensi del citato art. 10, lettera c), della legge n. 936/1986, aventi ad oggetto temi quali:
 - *la relazione con le comunità locali sui temi della tutela del territorio e delle proprie risorse;*
 - *la diffusione di sistemi per la produzione e il consumo sostenibili;*
 - *lo studio e la promozione di modelli di contabilità ambientale sia a livello locale che nazionale;*
 - *l'incentivazione alla riduzione del consumo di materie prime, il loro riutilizzo e riciclo;*

- *la facilitazione del dialogo tra gli attori sociali di un territorio;*
- *la formazione ed ogni altra iniziativa di ordine educativo e didattico.*

ciò premesso e considerato, convengono su quanto segue.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e le considerazioni sono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 2

(Finalità)

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e l'AISEC nelle modalità che saranno stabilite dalle Parti, allo scopo di condividere le rispettive esperienze e le informazioni a loro disposizione, potenziando l'efficacia dei propri interventi istituzionali, nel mutuo rispetto delle specifiche competenze e dei relativi assetti interni, negli ambiti rappresentati nelle premesse e nelle considerazioni di cui sopra.

Art. 3

(Modalità di attuazione)

In esecuzione del presente Accordo, CNEL e AISEC nominano, entro un termine congruo, un referente per ciascuna delle Parti, allo scopo di coordinare gli specifici obiettivi congiuntamente programmati e per calendarizzare le attività che costituiscono l'oggetto della collaborazione. I referenti predispongono un programma di attività, che viene approvato dalle due Parti secondo le procedure previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si impegnano a sviluppare le attività congiunte nel rispetto del principio del mutuo beneficio.

Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo, ciascuna Parte si avvarrà di proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari a carico delle Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo delle attività programmate, si renda necessario l'utilizzo di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi, valuteranno congiuntamente le modalità per il loro reperimento.

Ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra Parte, in qualsiasi fase della collaborazione, le informazioni e le indicazioni necessarie o utili per assicurare il regolare svolgimento della collaborazione stessa.

Art. 5
(Durata e validità)

Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione. Per tenere conto di aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione o dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa, il presente Accordo può essere rinnovato e modificato previa intesa fra le Parti in forma scritta.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con congruo preavviso.

L'Accordo si risolve di diritto alla scadenza dell'attuale Consiliatura e qualora sopraggiungano, per ciascuna delle Parti, cause che ne compromettano la possibilità di attuazione.

Art. 6
(Pubblicità)

Le Parti danno il più ampio risalto alla collaborazione impegnandosi, nell'ambito delle rispettive aree istituzionali e negli eventi pubblici, ad effettuare una diffusa e sinergica attività di comunicazione delle iniziative concordate ed intraprese, nonché dei risultati conseguiti.

Articolo 7
(Diffusione dei risultati)

Le modalità di diffusione degli elaborati, note metodologiche, working papers, rapporti di ricerca e di ogni altro risultato derivante dalle attività relative al presente Accordo saranno definite di comune accordo tra le Parti.

È comunque prevista la titolarità congiunta dell'eventuale diffusione degli elaborati; più in generale, per le attività di pubblicazione le Parti concorderanno le modalità reciproche di citazione e riconoscimento dei prodotti di ricerca realizzati in attuazione del presente Accordo.

Articolo 8
(Responsabilità)

Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni e qualunque responsabilità conseguente alla gestione dei rapporti di lavoro o di collaborazione imputabili a ciascuna di esse e rispetto a ogni eventuale danno provocato, in occasione delle

attività espletate in attuazione del presente Accordo, a terzi da soggetti ad ogni titolo comunque riconducibili all'organizzazione di ciascuna Parte.

Ciascuna Parte dovrà assicurare la copertura assicurativa del proprio personale e dei propri collaboratori coinvolti nelle attività derivanti dal presente Accordo.

Articolo 9
(Controversia)

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Roma.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Accordo, valgono le norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

CNEL
Il Presidente
Prof. Tiziano Treu



AISEC
Dott.ssa Eleonora Rizzuto



